

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 19/12/2024

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto della pensione stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2023. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di spese di commissioni di attivazione, costo di pagamento rate e di commissioni dell'intermediario, per la somma complessiva di € 2.067,98, calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo, la restituzione delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento, di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, di € 20,00 per la presentazione del ricorso medesimo e di € 148,00 versate all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. In subordine il ricorrente richiede la restituzione delle somme dovute calcolate con il criterio della curva degli interessi qualora le voci di costo oggetto di ripetizione vengano ritenute di natura *up front*.

L'intermediario afferma di aver già rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di € 180,00 a titolo di commissioni di gestione e di € 133,92 a titolo di costo incasso rata. Quanto alle commissioni di gestione l'intermediario ne sostiene la non rimborsabilità in quanto costi aventi natura *up front*, mentre in relazione alla richiesta di restituzione delle commissioni dell'intermediario del credito l'intermediario sostiene la propria carenza di legittimazione passiva, poiché si tratta di provvigioni incassate dal terzo intermediario cui il

cliente si è spontaneamente rivolto. Infine, l'intermediario eccepisce che il ricorrente non abbia dimostrato l'illegittima applicazione della penale di estinzione anticipata. Per tali motivi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare va analizzata l'eccezione dell'intermediario resistente di carenza di legittimazione passiva in relazione alla specifica richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, che rappresenterebbero una commissione incassata da un terzo e come tale non restituibile dal soggetto finanziatore. È orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria (come nel caso in esame), nonché incassando le relative somme, «per quanto attiene alle [...] «commissioni di intermediazione» e [alle] «commissioni di distribuzione» che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D'altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel caso in esame, dagli atti emerge che tanto il conteggio estintivo quanto la quietanza liberatoria siano stati emessi dall'intermediario resistente, pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione è infondata. Nel merito il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2023, in corrispondenza della rata n. 48. Il conteggio estintivo e la relativa quietanza si trovano in atti. Invero, il conteggio estintivo non specifica le rate residue, tuttavia il numero delle rate residue e la data di estinzione del contratto risultano circostanze incontestate tra le parti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della

giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte». Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che le commissioni di attivazione devono ritenersi *up front* in quanto la relativa clausola elenca esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Del pari le provvigioni per l'intermediario del credito devono considerarsi *upfront* in quanto il contratto rinvia al conferimento dell'incarico al terzo che circoscrive le attività di quest'ultimo alla fase preliminare del finanziamento. Le commissioni di gestione devono ritenersi *recurring*, poiché si tratta di attività di gestione del finanziamento nel corso dell'intera durata del

rapporto. Sul punto va evidenziato che, come riferito dall'intermediario, in sede di conteggio estintivo, è stata riconosciuta al ricorrente la somma di € 180,00 a titolo di commissioni di gestione non maturate, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Anche i costi per incasso rate hanno natura *recurring*, come da contratto. L'intermediario ha rimborsato anche tale voce di costo in sede di conteggio estintivo, per la somma di € 133,92, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati e tenendo conto dei rimborsi effettuati.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,32%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,66%						
Commissioni di attivazione				755,04 €	Up front	Curva degli interessi	291,90 €		291,90 €
Commissione di gestione				300,00 €	Recurring	Pro rata temporis	180,00 €	180,00 €	0,00 €
Provvigioni per l'intermediario del credito				2.468,40 €	Up front	Curva degli interessi	954,28 €		954,28 €
Costi per incasso rate				223,20 €	Recurring	Pro rata temporis	133,92 €	133,92 €	0,00 €
Totale									1.246,18 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 1.246,18, oltre agli interessi dalla data del reclamo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote trattenute in eccedenza dall'intermediario in quanto formulata in modo del tutto generico e comunque priva di elementi probatori a sostegno. Del pari non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità. Infine, va respinta la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB, poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato corrispondere all'1% del debito residuo del finanziamento; il ricorrente non contesta il criterio di calcolo utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.246,18, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 282 del 13 gennaio 2025

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI